

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

-

Art. 86 Istituzione del servizio di pilotaggio

1. Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti.

2. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.